



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori POLI BORTONE, ASTORE, CASTIGLIONE, DE SENA, FOSSON, MAGISTRELLI, MALAN, PALMIZIO, PINZGER, SBARBATI, SERRA e SPADONI URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 GIUGNO 2011

Norme in materia di mediazione familiare, di riconoscimento e di disciplina della figura professionale del mediatore familiare, nonché introduzione dell’articolo 708-*bis* del codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di definire compiti, percorsi professionali, requisiti curricolari e profili deontologici del mediatore familiare, figura professionale del tutto nuova, non ancora legalmente riconosciuta e regolamentata, dall'elevato impatto sociale e che a giusta ragione viene inserita tra le più importanti professioni in materia di relazioni d'aiuto con particolare riferimento ai conflitti familiari ed alla tutela degli interessi dei minori nel contesto dei percorsi di mediazione familiare.

La mediazione familiare, nata negli anni '70 in America all'interno del più vasto movimento ADR (*alternative dispute resolution*) si è poi diffusa in Canada ed è stata successivamente introdotta in Europa tramite l'Inghilterra e la Francia.

In Italia la nascita della mediazione familiare, intesa come «*justice douce*», risale al 1987 su iniziativa di Fulvio Scaparro e Irene Bernardini i quali avvertirono l'esigenza di introdurre, nel campo della separazione e del divorzio, i principi della mediazione ovvero la necessità di fare in modo che i coniugi confliggenti potessero, grazie all'aiuto di un terzo neutrale ed imparziale scelto liberamente dalle parti, decidere insieme in modo costruttivo e non conflittuale come organizzare la propria vita dopo la separazione ed aprirono con tale finalità a Milano il primo Centro di mediazione familiare all'interno dell'associazione Genitori Ancora (Ge.A.), l'iniziativa fu accolta con grande favore al punto tale che si diffuse da subito in numerose altre regioni italiane tra le quali la Toscana, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Lombardia, la Puglia, il Piemonte e la Liguria. Non v'è dubbio che la separazione coniugale comporta per genitori e figli disagio,

disorientamento, difficoltà ed una incommensurabile sofferenza personale, perché spesso vissuta come fallimento del proprio progetto di vita e, in alcuni casi, come conseguenza di un conflitto di coppia segnato da comportamenti aggressivi e pericolosi tesi al conseguimento della vittoria dell'uno sull'altro.

In questo contesto appare essenziale favorire la crescita e la diffusione di una diversa cultura dell'evento separativo, una cultura che dia sbocchi costruttivi al conflitto coniugale e che veda coinvolti in ciò non solo tutti i componenti della famiglia ma anche mediatori familiari, psicologi, sociologi, magistrati, psicoterapeuti, avvocati, operatori dei servizi sociali e tutti coloro che, a vario titolo, intervengono nella separazione coniugale.

L'intento è quello di riuscire a restituire alle madri e ai padri in via di separazione o separati il riconoscimento delle proprie responsabilità genitoriali, affinché i figli possano continuare, nonostante l'accesa e irriducibile conflittualità e il dolore della separazione, a contare sul sostegno, la cura e soprattutto l'affetto di entrambi i genitori.

È proprio il conflitto coniugale nei suoi diversi aspetti (relazioni interpersonali, affidamento condiviso dei figli, divisione dei beni, assegno periodico, rapporti con le famiglie d'origine ed altro) lo spazio di lavoro del mediatore familiare, un professionista che accompagna la coppia nella costruzione di un ambito di relazioni significative che permettano di trovare o a volte inventare soluzioni che siano soddisfacenti per entrambi i «contendenti/confliggenti» ma soprattutto che rispettino le esigenze e i bisogni affettivi e relazionali dei figli.

La mediazione familiare costruisce uno spazio in cui le persone progettano, condivi-

dono e realizzano un orizzonte futuro possibile e sostenibile per tutte le parti coinvolte.

Il mediatore familiare porta i genitori a scoprire le soluzioni più adatte ai bisogni che emergono dalla narrazione della quotidianità dei figli, a partire dalle esigenze e dalle risorse di entrambi, escludendo ogni forma di delega all'esperto. La mediazione familiare si va sempre più diffondendo quale tecnica di ricomposizione del conflitto nella separazione coniugale, anche se l'uso del termine ricomposizione è riduttivo e fuorviante rispetto alla globalità di intenti e obiettivi che la mediazione si pone; fra questi il principale è la costruzione e l'attivazione di nuovi canali comunicativi interpersonali che siano significativi ed efficaci e che oltrepassino lo scontro relazionale, consentendo ad entrambi gli ex-coniugi di riprogettare un futuro che, pur non essendo indifferente al passato, non continui a subirne la pesante ombra.

Nel mentre sono numerosi i riferimenti legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali sulla mediazione familiare, che prevedono e disciplinano la istituzione di servizi di mediazione familiare e/o di centri di ascolto, di consulenza e mediazione familiare, ad oggi purtroppo manca una legge nazionale che riconosca come legale la professione del mediatore familiare, ne individui i requisiti necessari per l'accesso alla professione e ne disciplini l'attività, ad eccezione dell'articolo 155-*sexies* del codice civile, introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, relativa all'affido condiviso dei figli, nel quale per la prima volta si fa riferimento in ambito giudiziario a tale figura professionale: «il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

La norma, dunque, parla di ricorso alla mediazione avvalendosi di «esperti in materia» ma nel contempo non fa riferimento in modo chiaro ed inequivoco alla figura del mediatore familiare e tanto meno procede alla individuazione dei requisiti necessari per l'accesso alla predetta professione.

Tra i riferimenti normativi più significativi afferenti il ricorso alla mediazione familiare si citano:

legge 28 agosto 1997, n. 285, «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza». L'articolo 4, comma 1, lettera *i*), prevede la istituzione di servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo, il 25 gennaio 1996 (ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77). L'articolo 13 prevede il ricorso alla mediazione familiare per prevenire e risolvere i conflitti ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad una autorità giudiziaria;

raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa R(98)1, del 21 gennaio 1998. Gli articoli 7, 9, 10 e 11 invitano gli Stati membri dell'Unione europea a voler prevedere l'istituzione e l'utilizzo della mediazione familiare (quale strumento appropriato per la soluzione delle dispute familiari) e individuano e disciplinano i compiti e le funzioni del mediatore familiare;

legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali». L'articolo 16 prevede una serie di significativi interventi con il coinvolgimento di comuni, province e regioni in materia di «valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari»;

legge 4 aprile 2001, n. 154, «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari». L'articolo 2, che introduce l'articolo 342-*ter* nel codice civile, prevede che «Il giudice

può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;

legge 8 febbraio 2006, n. 54, «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli». L'articolo 1 introduce nel codice civile l'articolo 155-*sexies*, il quale prevede che «il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

L'articolo 1 del presente disegno di legge si propone di enucleare una nuova definizione della mediazione familiare, nella quale sono posti in rilievo i seguenti punti:

a) la sua netta distinzione dalla mera conciliazione, in quanto è il tentativo di ripresa di un dialogo interrotto fra le parti, al fine di conseguire una riorganizzazione della loro vita e di quella dei figli minori, mediante il conseguimento di un accordo, volontario, condiviso sugli aspetti personali (principalmente la gestione concreta della bi-genitorialità) e su quelli patrimoniali;

b) la priorità attribuita, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso, ai bisogni e agli interessi dei figli, specialmente se minori;

c) una configurazione della professionalità del mediatore familiare pienamente autonoma e complementare rispetto a quella dell'avvocato e dello psicologo. Partendo dalle esperienze comuni in materia di *alternative dispute resolution* (ADR), il mediatore familiare è visto come un professionista esperto nelle tecniche di mediazione e di negoziazione, in possesso di conoscenze approfondite in diritto, in psicologia e in sociologia

con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali.

L'articolo 2 disciplina uno degli aspetti fondamentali per il buon esito del percorso mediativo, quello dell'assoluta riservatezza del percorso di mediazione familiare; è ormai ampiamente acclarato che solo in presenza di un ambiente che fornisca la massima garanzia di riservatezza le parti si lasciano andare a rivelare (al solo mediatore, o anche reciprocamente), informazioni delicate e confidenziali che, trattate professionalmente dal mediatore, possono facilitare il raggiungimento di un accordo condiviso *inter partes*. Da tale consapevolezza discende l'assoluto divieto di chiamare a testimoniare in giudizio le parti, i professionisti loro consulenti o lo stesso mediatore su circostanze relative al procedimento di mediazione in essere.

L'articolo 3 affronta il tema degli *standard* formativi e curriculari del mediatore familiare ed il codice deontologico di comportamento al quale lo stesso deve ispirare la propria missione.

In questo contesto va conciliata l'esigenza di definire i percorsi di formazione adeguati per professionalizzare i mediatori familiari con la presa d'atto che, attualmente, esercitano tale professione anche molti giovani laureati in possesso di diploma e/o attestato professionale conseguiti a seguito di partecipazione a *master* e/o a corsi di alta formazione organizzati dalle università degli studi, da enti di formazione e da soggetti pubblici o privati che operano nel campo della formazione (accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-MIUR o le regioni territorialmente competenti che abbiano legiferato in materia di mediazione familiare ed abbiano previsto la istituzione della figura professionale del mediatore familiare come Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Campania ed altre).

La formazione dei mediatori familiari deve tenere in debito conto gli *standard* pro-

fessionali e deontologici stabiliti dalla *Charte Européenne de la formation des médiateurs familiaux dans les situations de divorce et séparation* (1992) ribaditi dal *Forum Europeen formation et recherche en médiation familiale* (1997) e da ultimo dal *Code Européenne des médiateurs familiaux - European Commission Directorate - General Justice and Home affairs Bruxelles* (2004) e recepiti in Italia dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative che operano nel campo della promozione della mediazione familiare e della formazione dei mediatori familiari (in particolare dall'AIMEF - Associazione italiana mediatori familiari, dal SIMEF - Società italiana mediatori familiari ed altre).

Per l'accesso all'esercizio della professione del mediatore familiare si prevede, quindi, l'obbligatorietà della laurea specialistica conseguita in discipline giuridiche, sociali, formative, psicologiche ed umanistiche ed il possesso di un diploma o di un attestato professionale conseguito a seguito di partecipazione a *master* o corsi di alta formazione *post-universitari* in mediazione familiare, di durata biennale e per un numero di ore non inferiore alle 800 tra formazione in aula e *stage*, organizzati dalle università degli studi, da enti di formazione e da soggetti pubblici e privati che operano nel campo della formazione, da almeno cinque anni, accreditati presso il MIUR o presso le regioni territorialmente competenti.

In via transitoria, per non rendere inutili i diplomi e gli attestati professionali rilasciati dai precitati organismi formativi, fino alla data di entrata in vigore della presente legge potranno accedere alla professione di mediatore familiare anche i soggetti in possesso del diploma di laurea conseguito in discipline giuridiche, sociali, formative, psicologiche ed umanistiche secondo il vecchio ordinamento e di durata non inferiore ai quat-

tro anni e di un diploma o attestato professionale rilasciato a seguito della partecipazione ad un *master* o ad un corso di alta formazione in mediazione familiare, di durata biennale e di almeno 800 ore, organizzato dalle università degli studi, dagli enti di formazione e da soggetti pubblici e privati che operano nel campo della formazione professionale, da almeno cinque anni, accreditati presso il MIUR o presso le regioni territorialmente competenti.

Viene, inoltre, riconosciuto ed attribuito alle regioni, che abbiano legiferato in materia di mediazione familiare o che avranno recepito la normativa di cui alla presente legge, il compito di verificare il possesso dei titoli curriculari e professionali per l'accesso alla professione del mediatore familiare e a indire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite selezioni, nominando le relative commissioni d'esame per verificare il possesso dei requisiti e la preparazione necessaria per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di mediatore familiare.

Le regioni hanno l'obbligo di monitorare, istituire e rendere pubblici sia l'elenco degli organismi di mediazione familiare presenti sul territorio che quello dei soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di mediatore familiare.

I predetti elenchi potranno, su richiesta, essere messi a disposizione dei tribunali, compresi quelli dei minori, delle università degli studi e di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della mediazione familiare e delle relazioni d'aiuto in genere.

Con l'articolo 4, che introduce l'articolo 708-bis del codice di procedura civile, viene regolamentata la procedura che rende obbligatorio, ai fini della prosecuzione del processo, l'invito alle parti interessate a ricorrere alla mediazione familiare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 30 e 31 della Costituzione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; dall'articolo 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000; dall'articolo 13 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77, e vista la raccomandazione R(98)1 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 21 gennaio 1998, con la presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, è istituita e regola la figura professionale del mediatore familiare.

2. Il mediatore familiare è un professionista qualificato, terzo rispetto ai coniugi confliggenti, neutrale, indipendente ed equidistante dalle parti, che sollecitato dalle stesse o su invito del giudice o dei servizi sociali comunali o dei consultori familiari si adopera, nella garanzia della riservatezza e in un contesto strutturato autonomo dall'ambito giudiziario, affinché i genitori elaborino personalmente, nella garanzia del segreto professionale, un progetto di separazione finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in previsione, o a seguito della decisione irreversibile di interrompere il rapporto di coniugio o di convivenza, soddisfacente per loro e per i figli, nel quale siano chiaramente indicati i termini della cura, dell'educazione e della responsabilità verso i figli minori.

3. I mediatori familiari sono professionisti adeguatamente formati alla comprensione, sul piano psicologico, del conflitto coniugale e familiare. Aiutano la coppia a trovare, al di fuori del sistema giudiziario e nell'ambito dello stesso nei casi previsti dall'articolo 155-*sexies* del codice civile, una intesa pragmatica nella direzione di una separazione su accordi condivisi e proposti dagli stessi coniugi confliggenti con particolare riferimento ai temi del disagio dei minori, dei loro bisogni ed della tutela della loro integrità psicofisica. Il mediatore familiare opera affinché i genitori riattivato il rapporto relazionale pongano in essere percorsi di dialogo per mantenere vivo il senso e la pratica della loro responsabilità genitoriale e sappiano salvaguardare il mantenimento dell'autostima nonostante la gravissima conflittualità in atto.

4. Il mediatore familiare è particolarmente e specificatamente esperto nelle tecniche di comunicazione e di ascolto, di negoziazione e di *problem solving*, è in possesso di conoscenze approfondite in diritto, in programmazione neurolinguistica, in psicologia e sociologia e in materie umanistiche con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali.

5. Il mediatore familiare ha le seguenti competenze:

a) di approntamento del *setting* di mediazione familiare stabilendo modalità e criteri di accesso in relazione al luogo ove la mediazione familiare viene offerta; il servizio di mediazione può essere attivato sia in ambito libero professionale che all'interno di strutture pubbliche o private;

b) di rispondere alle esigenze di ascolto e di aiuto che provengono dalle famiglie e dalle coppie;

c) di attuare azioni positive per garantire la pariteticità;

d) di comprensione della tipologia e dello stile di funzionamento familiare della coppia che chiede l'intervento mediativo;

e) di raccordarsi con le istituzioni presenti sul territorio;

f) di illustrazione delle caratteristiche del lavoro del mediatore, del rapporto con i magistrati, gli avvocati, i consulenti tecnici d'ufficio, gli ausiliari del giudice e i loro differenti ruoli e competenze nonché della differenza tra mediazione, consulenza familiare e terapia coniugale;

g) di verificare, in premediazione, la mediabilità o meno della coppia;

h) di redazione del contratto iniziale di mediazione;

i) di aiutare la coppia ad elaborare un progetto condiviso sui temi dell'affidamento dei figli, della divisione dei beni e della gestione dell'impresa familiare, la determinazione dell'assegno mensile, l'attribuzione della casa coniugale e più in generale ogni altro aspetto preventivamente regolamentabile;

l) di appianare gli inevitabili contrasti *pre* e *post* separazione coniugale ricorrendo alla capacità di comprendere e gestire il conflitto psicologico, nonché a tecniche di negoziazione ragionata e di redigere, per conto e sulla base delle intese raggiunte dalla coppia configgente e con l'eventuale collaborazione di professionisti esterni, il progetto di intesa da sottoporre al giudice per la omologazione.

Art. 2.

1. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione può essere acquisito dalle altre parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto.

Art. 3.

1. Il mediatore familiare che opera nel pubblico o nel privato, e il mediatore familiare libero professionista devono essere in possesso di un diploma di laurea magistrale di durata almeno quadriennale conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario ovvero di laurea triennale o specialistica conseguito secondo il nuovo ordinamento in discipline sociali, psicologiche, giuridiche o pedagogiche nonché di una formazione specifica, certificata dal possesso di un diploma o attestato professionale conseguito a seguito di partecipazione a *master*, a corsi di alta formazione e specializzazione in mediazione familiare, di durata biennale e di almeno 800 ore, conseguiti presso le università degli studi o presso enti ed istituti di formazione riconosciuti ed accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che abbiano svolto con continuità le predette attività formative almeno per un quinquennio, o presso le regioni territorialmente competenti.

2. I programmi di formazione dei mediatori familiari devono essere predisposti in sintonia con gli *standard* professionali e deontologici recepiti in Italia dalle associazioni nazionali che operano nel campo della promozione e della formazione dei mediatori familiari.

3. Alle regioni, che abbiano legiferato in materia di mediazione familiare o che abbiano recepito la normativa di cui al presente disegno di legge, è attribuito il compito di verificare il possesso dei titoli curriculari e professionali necessari per l'accesso alla professione del mediatore familiare e a indire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite selezioni pubbliche, nominando le relative commissioni d'esame, per procedere alla verifica del possesso dei requisiti e, previo esame orale con la soluzione di un caso di *problem solving* riferito ai percorsi di mediazione familiare,

della preparazione necessaria per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di mediatore familiare. Le regioni hanno l'obbligo di istituire e rendere pubblici sia l'elenco degli organismi di mediazione familiare presenti sul territorio che quello dei mediatori familiari che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. I predetti elenchi possono, su richiesta, essere messi a disposizione dei tribunali, compresi quelli dei minori, delle università degli studi e di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della mediazione familiare e delle relazioni d'aiuto in genere.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 708 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 708-bis. - (*Mediazione familiare*). - Nei casi di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 708, e di grave e imminente pregiudizio per i minori, il presidente invita le parti a rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e, se vi è interesse, per avviarlo.

Il predetto organismo o il mediatore familiare è scelto di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, è indicato dal giudice.

Nel caso in cui la mediazione familiare si concluda positivamente le parti, assistite dai loro legali, presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione.

In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione».

